

DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2016
618/2016/R/COM

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SERVIZI ELETTRICO, GAS E IDRICO, IN
RELAZIONE AL TERREMOTO IN CENTRO ITALIA DEL 26 OTTOBRE 2016

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 ottobre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante "Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (di seguito: decreto legge 70/11), che istituisce l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, definendone i relativi poteri tariffari e di qualità del servizio, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che trasferisce i poteri di regolazione tariffaria e di qualità del servizio all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2016, recante dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari

a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e l'Aquila il giorno 24 agosto 2016;

- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” (di seguito: decreto legge 189/16);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 1999, 200/99 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2001, 229/01 e successive modifiche e integrazioni;
- il “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane”, approvato con deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2009, ARG/com 185/09, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/com 185/09);
- il Testo integrato morosità gas (TIMG), approvato con deliberazione 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2012, 235/2012/R/com (di seguito: deliberazione 235/2012/R/com);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel, e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 314/2012/R/com (di seguito: deliberazione 314/2012/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 367/2014/R/gas);
- la Parte II del “Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019”, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/gas, come successivamente modificata e integrata;
- il “Testo integrato morosità elettrica (TIMOE), approvato con deliberazione 29 maggio 2015, 258/2015/R/com” e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel) e i suoi Allegati;

- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 655/2015/R/idr) e relativo Allegato;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr) e relativi Allegati;
- la deliberazione dell’Autorità 25 agosto 2016, 474/2016/R/com (di seguito deliberazione 474/2016/R/com)

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’art 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95, l’Autorità stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe; e che, ai sensi dell’articolo 2, comma 19, della medesima legge, l’Autorità fa, altresì, riferimento per la determinazione della tariffa ai costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
- ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, gli obiettivi generali di carattere sociale rientrano tra le finalità dell’azione amministrativa dell’Autorità in materia tariffaria;
- il decreto legge 201/11, trasferendo all’Autorità le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, previsti dal decreto legge 70/11 per l’Agenzia nazionale di vigilanza delle risorse idriche, ha precisato che tali funzioni “*vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*”;
- in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell’Aquila e altri comuni della regione Abruzzo il 6 aprile 2009, l’Autorità, con deliberazione ARG/com 185/09, ha disposto agevolazioni tariffarie per le popolazioni colpite da tali eventi;
- in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova Reggio Emilia e Rovigo, l’Autorità, con le deliberazioni 235/2012/R/com, 314/2012/R/com e 6/2013/R/com, ha sospeso i termini di pagamento e ha disposto agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti in relazione alle forniture per i servizi idrico, elettrico e gas;
- in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato le province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e l’Aquila il giorno 24 agosto 2016, l’Autorità, con la deliberazione 474/2016/R/com, ha sospeso i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo reti canalizzate, e del servizio idrico integrato (comprensivo di ciascun singolo servizio che lo compone) emesse o da emettere a partire dal 24 agosto 2016 per le utenze site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati da successivi provvedimenti delle autorità competenti;
- con la medesima deliberazione 474/2016/R/com è stato, inoltre, previsto che quanto disposto dal precedente alinea producesse effetti dalla data di

- emanazione, da parte delle autorità competenti, dei provvedimenti per l'identificazione dei comuni danneggiati degli eventi sismici del 24 agosto 2016;
- il decreto legge 189/16 ha individuato l'elenco dei comuni danneggiati dai suddetti eventi sismici;
 - l'articolo 48, comma 2, del suddetto decreto legge 189/16, in corso di conversione, prevede che, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduca norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni di cui all'allegato 1, del medesimo decreto legge;
 - il medesimo comma prevede altresì che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, l'autorità di regolazione con propri provvedimenti disciplini altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ed introduca agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto legge, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;
 - ai sensi dell'art.1, comma 2, del sopracitato decreto, le agevolazioni possono altresì applicarsi *“in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati nell'allegato 1, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici del 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia giurata”*.
 - nella giornata del 26 ottobre 2016 si sono verificate ulteriori forti scosse sismiche che hanno interessato ampie zone dell'Italia centrale (principalmente nei territori di Marche e Umbria) in parte corrispondenti a quelle già interessate dagli eventi di agosto;
 - dalle prime notizie disponibili, la gravità degli eventi sismici del 26 ottobre 2016 risulta paragonabile a quella degli eventi del 24 agosto 2016.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere l'adozione di disposizioni urgenti, analoghe a quelle già previste dalla deliberazione 474/2016/R/com, a sostegno delle popolazioni interessate dai richiamati eventi sismici del 26 ottobre 2016;
- in relazione a quanto sopra, sospendere i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo reti canalizzate e delle fatture relative al servizio idrico integrato (comprensivo di ciascun singolo servizio che lo compone), emesse o da emettere a partire dal 26 ottobre 2016 per le utenze situate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui al

precedente alinea, come identificate da successivi provvedimenti delle autorità competenti (di seguito: soggetti colpiti dagli eventi sismici), fermo restando quanto già stabilito per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016;

- prevedere che il presente provvedimento produca i suoi effetti a partire dalla data di adozione da parte delle autorità competenti dei provvedimenti per l'identificazione dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 ottobre 2016 e dei provvedimenti straordinari che verranno adottati dal Governo a sostegno delle popolazioni interessate dai richiamati eventi sismici;
- rimandare a successivo provvedimento, da emanarsi in seguito all'emanazione da parte delle autorità competenti di eventuali disposizioni straordinarie:
 - l'eventuale revisione di quanto disposto con il presente provvedimento;
 - l'eventuale introduzione in materia di rateizzazione dei pagamenti;
 - l'eventuale introduzione di agevolazioni di natura tariffaria;
- fare salve le eventuali iniziative volontarie, in linea con quanto disposto dal presente provvedimento, a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 26 ottobre 2016 da parte di soggetti che erogano i servizi pubblici sopra richiamati

DELIBERA

1. di sospendere i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo reti canalizzate e delle fatture relative al servizio idrico integrato (comprensivo di ciascun singolo servizio che lo compone) emesse o da emettere a partire dal 26 ottobre 2016 per le utenze site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuate da successivi provvedimenti delle autorità competenti, fermo restando quanto già stabilito con deliberazione 474/2016/R/com;
2. di prevedere che quanto disposto dal precedente punto 1 produca effetti dalla data di emanazione, da parte delle autorità competenti, dei provvedimenti per l'identificazione dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 26 ottobre 2016 e dei provvedimenti straordinari che verranno adottati dal Governo a sostegno delle popolazioni interessate dai medesimi eventi sismici;
3. rimandare a successivo provvedimento, da emanarsi in seguito all'emanazione da parte delle autorità competenti delle disposizioni straordinarie sopra richiamate:
 - l'eventuale revisione di quanto disposto con il presente provvedimento;
 - l'eventuale introduzione in materia di rateizzazione dei pagamenti;
 - l'eventuale introduzione di agevolazioni di natura tariffaria;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it

27 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni